

# La pensione non è uguale per tutti

di ERMANN0 GORRIERI

**Q**UANDO fui assunto lo Stato mi promise un determinato trattamento; se avessi saputo che sarebbe stato cambiato, avrei fatto una scelta professionale diversa: questa è la più diffusa obiezione al decreto che riduce la scala mobile ai «pensionati-baby». Si sostiene, cioè, che la normativa in atto al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro costituisce un diritto acquisito ed intangibile.

Vediamo allora quale è stata l'evoluzione della normativa toccata dal decreto Gorla. Fino al 1959 la scala mobile nel settore pubblico non esisteva. Con la legge 324 di quell'anno fu istituita l'indennità integrativa speciale, da calcolare annualmente applicando ad una base fissa di 40 mila lire mensili le variazioni del costo della vita. Questo sistema fu radicalmente innovato con la legge 31 luglio 1975, numero 364, che, in sostanza, estese ai pubblici dipendenti il meccanismo di calcolo in vigore per l'industria, ben più vantaggioso del precedente.

Se quindi vogliamo far riferimento alle aspettative create dalla normativa vigente all'atto dell'assunzione, possono protestare solo i pubblici dipendenti entrati in servizio dopo il 31 luglio 1975 (i quali, per altro, non hanno l'anzianità sufficiente per chiedere il pensionamento anticipato). Per gli altri la «promessa» dello Stato consiste in un'indennità calcolata come previsto dalla legge del 1959, il cui importo attuale sarebbe, per i pensionati, pari a 196 mila e 800 lire. A tanto dunque ammonta — e non alle 448 mila e 554 lire oggi percepite — il presunto diritto acquisito al momento dell'assunzione.

Un'altra più drastica obiezione viene avanzata contro il decreto Gorla: è giusto eliminare i privilegi, ma solo per i lavoratori che saranno assunti in futuro. Non sarebbe quindi ammissibile alcuna *reformatio in pejus* del trattamento vigente. Ora, proprio in materia di scala mobile, c'è un precedente che nessuno ha contestato: la soppressione delle scale mobili anomale, che la legge 31 marzo 1977, numero 91, impose intervenendo d'imperio nel campo della stessa contrattazione privata. Vennero così annullati benefici goduti da alcune categorie fino al giorno prima. Del resto anche l'accordo del 22 gennaio scorso riduce la contingenza, peggiorando il trattamento precedente, senza che il fisco e gli assegni familiari compensino per tutti la perdita subita.

SEGUE A PAGINA 39

□ DALLA PRIMA  
PAGINA

## Non uguale

**N**ON so se gli elementi citati siano sufficienti per indurre qualche dubbio sull'illegittimità del decreto Gorla: illegittimità proclamata da tanti con grande sicurezza. Sta di fatto che sarà molto difficile spiegare all'uomo della strada che è incostituzionale un provvedimento che si muove nel senso dell'attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto tende a rimuovere una deroga al principio di uguaglianza sancito da tale articolo.

Il problema comunque non è giuridico, ma politico. Bisogna chiarire quali diritti sono intangibili. Se infatti valesse il principio che si possono introdurre innovazioni peggiorative solo per i nuovi assunti, vorrebbe dire che in certi campi sono fattibili solo riforme esplicative i loro effetti nel Duemila. Al contrario, il diritto al pensionamento anticipato è proprio un tipico esempio di iniquità da cancellare subito. Lo dimostrano le posizioni assunte dai sindacati industriali e dalle stesse confederazioni. Sintomatico è il documento della segreteria della Cisl, che, come rilevava *Repubblica* del 9 febbraio, è il più drastico nella difesa del decreto Gorla, benché la Cisl annoveri fra i suoi iscritti il maggior numero dei danneggiati.

Siamo dunque di fronte ad un atto di coraggio del governo e ad altrettanto coraggiose scelte delle grandi organizzazioni dei lavoratori. Che faranno ora i partiti e il Parlamento?

Il decreto Gorla è fin troppo blando. Non ha affatto ridotto a zero un privilegio, come si era fatto con la ricordata legge del 1977. Di fronte ad una scala mobile di gran lunga più anomala, il privilegio è stato solo scalfito. Se il decreto venisse attenuato

nei suoi effetti o, peggio ancora, se si volesse scaglionarne nel tempo l'attuazione, tanto varrebbe bocciarlo.

E' evidente che, in materia di pensionamento, non è questione di differenza fra uomini e donne né di percentualizzazione della contingenza: è il diritto stesso al pensionamento con un'anzianità inferiore a quella valida per tutti, che deve essere eliminato. A questo si può arrivare nel quadro della riforma generale del sistema pensionistico? Bene. Ma nel frattempo bisogna chiudere la stalla ad evitare che la riforma intervenga quando la maggioranza dei buoi sarà scappata.

Il provvedimento più logico ed efficace sarebbe stata la sospensione del diritto al pensionamento anticipato in attesa della riforma. Quanto meno, del decreto Gorla bisogna conservare la funzione di disincentivazione verso le nuove domande di prepensionamento. Allo scopo, il Parlamento dovrebbe emendarlo, se occorre, per rendere ben chiaro che a chi va in pensione dopo il 20 gennaio non spettano le attuali 448 mila 554 lire di indennità integrativa speciale, ma una percentuale corrispondente all'anzianità.

Il decreto Gorla è una cartina di tornasole. E' in questione l'uguaglianza tra i lavoratori e l'eliminazione delle rendite parassitarie permesse da leggi sbagliate. Si dirà che di privilegi assurdi ce ne sono tanti: ma se — in presenza di un primo timido segnale della volontà di cominciare a sopprimerli — il Parlamento non resistesse alle tentazioni elettorali, se ne dovrebbe dedurre che in questo paese sono possibili solo riforme indolori, che non colpiscono gli interessi di nessuno.

ERMANN0 GORRIERI